

AS976 - COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO (LE)-CONCESSIONI ESERCIZIO NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO

Roma, 9 agosto 2012

Comune di Castrignano del Capo

Oggetto: Delibera del Consiglio Comunale di Castrignano del Capo n. 3 del 15 maggio 2012 relativa al *"posizionamento delle strutture amovibili per il servizio di noleggio e locazione natanti"* e nella Determina VI Settore n. 52 dell'8 giugno 2012 relativa all'aggiudicazione della *"gara per l'assegnazione di una concessione inerente la gestione dei due chioschi per l'attività di locazione e noleggio natanti da diporto"*.

L'Autorità, nella sua adunanza dell'8 agosto 2012, intende svolgere le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 21-bis della Legge 10 ottobre 1990 n. 287 in merito ai provvedimenti in oggetto che riducono da 7 a 2 gli spazi adibiti al servizio di noleggio e locazione di natanti da diporto e dispongono la concessione in esclusiva degli stessi ad un unico soggetto individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Le recenti misure di liberalizzazione hanno inteso rimuovere, in linea di principio, tutte le indebite restrizioni all'esercizio delle attività economiche. Le eventuali eccezioni, ammesse in deroga dal Legislatore, sono strettamente connesse all'esigenza di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti e possono essere mantenute secondo criteri di proporzionalità, dovendo ciascuna restrizione residua o introdotta *ex novo* rappresentare la soluzione indispensabile e meno onerosa per la tutela dell'interesse protetto.

Sebbene, nel caso di specie, la limitazione delle aree adibite all'attività di noleggio da diporto rappresenti una delle soluzioni possibilmente finalizzate a preservare i *"valori architettonici, urbanistici e paesaggistici"*, la concessione in regime di esclusiva delle stesse ad un unico operatore non è compatibile con i richiamati principi a tutela della concorrenza e di liberalizzazione delle attività economiche.

Il Comune, infatti, in luogo della gara per la concessione in esclusiva ad un unico operatore degli spazi pubblici adibiti all'attività in questione avrebbe dovuto consentire la contemporanea presenza di più operatori negli stessi spazi (pubblicando un bando per l'assegnazione di almeno due concessioni separatamente). E' ciò anche in considerazione della costante crescita della *"domanda turistica di noleggio e locazione di natanti presso la Marina di Leuca"* di cui viene dato atto nella delibera stessa.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Castrignano del Capo dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella